IL DISEGNO DI LEGGE SULL'AI APPROVATO DAL SENATO: LA PRIMA LEGGE ITALIANA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Approvazione ed obiettivi della Legge AI

Il 17 settembre 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge N. 1146/2024 recante "*Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale*", la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale ("**Legge AI**").[1]

Si tratta di un intervento normativo che si inserisce nel solco della normativa europea sull'intelligenza artificiale, segnato dall'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1689 ("**AI ACT**"). La Legge AI (composta da 28 articoli, suddivisi in sei capi) si ispira ai medesimi principi informatori dell'AI ACT[2], mirando a istituire un sistema di garanzie che consenta un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, (art. 1), ma se ne differenzia quanto alla sua struttura. Mentre l'AI ACT si applica in modo uniforme a tutti i settori, ma calibra le sue disposizioni in base a una graduazione dei livelli di rischio dei sistemi o dei modelli di intelligenza artificiale, la

[1] LEGGE 23 settembre 2025, n. 132 - Normattiva

2 La Legge AI prevede espressamente che le disposizioni della stessa si interpretano e si applicano in conformità all'AI ACT, di cui la Legge AI richiama le definizioni. L'art. 3, comma 5), stabilisce che la Legge AI non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dall'AI ACT.

Legge AI, pur richiamando principi generali comuni – tutela dei diritti fondamentali, sicurezza, trasparenza – non utilizza la stessa classificazione basata sul rischio, ma concentra l'attenzione su specifici ambiti ritenuti sensibili (sanità, ricerca scientifica, lavoro, professioni intellettuali, giustizia e pubblica amministrazione, diritto d'autore, diritto processuale e diritto penale).

Nel presente documento esamineremo le principali novità della Legge AI, soffermandoci su alcune delle norme destinate a incidere sull'operatività di imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni e cittadini.

2. I principi fondamentali della Legge AI

Il Capo I della Legge AI (artt. 1-6) delinea i principi cardine che informano l'intera disciplina.

In sintonia con l'approccio europeo, l'art. 3, comma 1, della Legge AI stabilisce che la ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l'adozione, l'applicazione e l'utilizzo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale devono avvenire nel rispetto dei **diritti fondamentali** garantiti dalla Costituzione e dal diritto dell'Unione, nonché dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Viene affermata con forza la **centralità dell'essere umano** (c.d. approccio "antropocentrico", che si ritrova in diverse disposizioni della Legge AI), sancendo che i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità (art. 3, comma 3, della Legge AI), assicurando la sorveglianza e l'intervento umano.

Di particolare rilievo sono, inoltre, i seguenti principi generali:

- la **qualità dei dati** → l'art. 3, comma 2, della Legge AI impone che lo sviluppo dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale avvenga su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la "*correttezza, l'attendibilità, la sicurezza la qualità, l'appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati*". Si tratta di un requisito fondamentale per mitigare i rischi di *bias* algoritmici e di discriminazione, che possono derivare da *set* di dati non rappresentativi o errati;
- la **cybersicurezza** → l'art. 3, comma 6, della Legge AI prescrive che l'utilizzo dei sistemi e modelli di intelligenza artificiale deve garantire la cybersicurezza come una "*precondizione essenziale*" da assicurare lungo tutto il ciclo di vita dei detti sistemi, attraverso un

approccio basato sul rischio, al fine di assicurare la resilienza contro tentativi volti ad alterarne l'utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza;

- la **non discriminazione** → l'art. 3, comma 7, della Legge AI impone che l'innovazione tecnologica sia orientata all'inclusione e all'uguaglianza sostanziale degli utenti, garantendo, in particolare, il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale anche alle persone con disabilità, senza alcuna forma di discriminazione o pregiudizio.

L'art. 4 della Legge AI è dedicato ai principi in materia di **informazione e riservatezza dei dati personali**, statuendo che:

- l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve avvenire nel rispetto della **libertà di espressione e del pluralismo informativo**, senza alterare l'obiettività e la completezza delle notizie (art. 4, comma 1, della Legge AI);
- l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale deve **tutelare i dati personali**, che devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente (art. 4, comma 2, della Legge AI), con **comunicazioni chiare** e **comprensibili** agli utenti (art. 4, comma 3, della Legge AI).

Particolare attenzione viene quindi riservata ai **minori**, per i quali è richiesto, per accedere ai sistemi di intelligenza artificiale e per consenso al trattamento dei dati, il consenso del titolare della responsabilità genitoriale per i minori sotto i 14 anni e, dai 14 in poi, la possibilità di esprimere un **consenso informato**, purché le informazioni e le comunicazioni a loro rivolte siano facilmente accessibili e comprensibili (art. 4, comma 4, della Legge AI).

L'art. 5 della Legge AI è dedicato specificatamente allo Stato e alle altre autorità pubbliche, chiamate a favorire l'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento di competitività e innovazione, promuovendo mercati equi e concorrenziali, agevolando l'accesso a dati di qualità e sostenendo la creazione di ecosistemi innovativi.

Di particolare importanza è la previsione (art. 5, comma 1, lett. d) della Legge AI) che, in materia di **appalti pubblici**, nella scelta dei fornitori di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, invita a privilegiare quelle soluzioni che assicurino la localizzazione ed elaborazione dei dati critici presso ***data center* situati sul territorio nazionale**, nonché modelli in grado di garantire elevati *standard* di **trasparenza** nelle modalità di addestramento e nello sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, sempre nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Restano **escluse** dall'ambito di applicazione della Legge AI le **attività** svolte per finalità di ***intelligence***, **cybersicurezza** e **sicurezza nazionale** (art .6, della Legge AI), avendo tuttavia cura di precisare che anche in tali settori speciali vi è l'obbligo di utilizzare i sistemi e i modelli di intelligenza artificiale nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali.

3. Disposizioni di settore: l'ambito sanitario

L'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario è concepito quale **strumento di supporto** per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie, sempre nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, inclusa la protezione dei dati personali (art. 7, comma 1, della Legge AI).

L'art. 7, comma 2, della Legge AI, tuttavia, vieta espressamente di introdurre i sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario per selezionare e condizionare con criteri discriminatori l'**accesso alle prestazioni sanitarie**.

Al contrario, l'art. 7, comma 3, della Legge AI riconosce all'interessato il diritto di essere **informato** circa l'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, i benefici diagnostici e terapeutici che ne derivano, nonché la logica decisionale sottostante. Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità: vengono promossi lo sviluppo e la diffusione di soluzioni che ne migliorino l'accessibilità, l'autonomia e la sicurezza, contribuendo a rafforzarne i processi di inclusione sociale (art. 7, comma 4, della Legge AI).

I sistemi di intelligenza artificiale, in ogni caso, devono mantenere un ruolo strumentale rispetto all'attività medica: la **decisione finale resta in capo al professionista sanitario** (art. 7, comma 5, della Legge AI).

Inoltre, i sistemi di intelligenza artificiale impiegati in ambito sanitario e i relativi dati utilizzati devono essere affidabili, soggetti a verifiche periodiche e ad aggiornamenti costanti per ridurre il rischio di errori (art 7, comma 6, della Legge AI).

4. I sistemi di intelligenza artificiale nel campo della ricerca e sperimentazione scientifica

La Legge AI dedica l'art. 8 all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito della **ricerca e della sperimentazione scientifica**.

Sono qualificati di **rilevante interesse pubblico** – ai sensi degli artt. 32 e 33 della Costituzione – i trattamenti di dati, anche personali, effettuati da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per finalità di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, sviluppo di farmaci e terapie, tecnologie riabilitative e apparati medicali (incluse protesi e interfacce corpo-

macchina), nonché per la tutela della salute pubblica e della sicurezza sanitaria.
Limitatamente a tale specifico contesto, è consentito l'utilizzo secondario di dati personali privi di elementi identificativi diretti, nonché il trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione, anche in assenza di consenso e in presenza di categorie particolari di dati ex art. 9 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("**GDPR**"), purché il titolare del trattamento metta a disposizione degli interessati l'**informativa generale** (obbligo che può essere adempiuto anche tramite l'informativa generale pubblicata sul sito web del titolare del trattamento).

5. I sistemi di AI nel mondo del lavoro

La Legge AI disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo con gli artt. 11 e 12.

L'art. 11, commi 1 e 3 della Legge AI, prevede che l'intelligenza artificiale debba essere impiegata per **migliorare le condizioni di lavoro**, tutelare l'integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni e la produttività, nel rispetto dei diritti inviolabili del lavoratore, senza alcuna discriminazione legata a sesso, età, origine etnica, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche o condizioni personali, sociali ed economiche.

L'art. 11, comma 2, della Legge AI stabilisce che l'uso di tali tecnologie in ambito lavorativo deve essere **sicuro**, affidabile e **trasparente**, e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali.

Un profilo di fondamentale importanza è rappresentato dall'obbligo, posto a carico del datore di lavoro o del committente, di **informare il lavoratore circa l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale**, nei casi e con le modalità previste dall'art. 1-bis del d.lgs. n. 152/1997.

L'art. 12, della Legge AI istituisce, poi, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'**Osservatorio sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro**, con il compito di definire una strategia nazionale sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in questo ambito, monitorarne l'impatto sul mercato, individuare i settori maggiormente interessati e promuovere la **formazione** di lavoratori e datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

6. Disposizioni in materia di professioni intellettuali

L'art. 13, comma 1, della Legge AI stabilisce che l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività strumentali e di supporto all'attività professionale, garantendo la **prevalenza del lavoro intellettuale** che costituisce l'oggetto della prestazione d'opera.

L'introduzione dell'AI non può dunque sostituire il nucleo essenziale dell'attività professionale, ma solo affiancarla, al fine di migliorarne l'efficienza senza intaccarne la natura.

Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, l'art. 13, comma 2, della Legge AI impone inoltre al professionista un **obbligo di trasparenza**: le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati devono essere comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

7. L'utilizzo dell'AI da parte della PA e nell'attività giudiziaria

L'art. 14, comma 1, della Legge AI prevede che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere all'intelligenza artificiale al fine di incrementare l'**efficienza** della propria attività, ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti a cittadini e imprese. La norma stabilisce, tuttavia, che tale utilizzo deve essere accompagnato da adeguati presidi di **trasparenza**, assicurando la conoscibilità del funzionamento dei sistemi e la tracciabilità del loro impiego.

L'art. 14, comma 2, della Legge AI precisa, inoltre, che l'intelligenza artificiale svolge esclusivamente una **funzione strumentale e di supporto**: la responsabilità dei provvedimenti e dei procedimenti resta in capo alla persona fisica titolare del potere decisionale.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare misure tecniche, organizzative e formative, così da garantire un utilizzo responsabile e favorire lo sviluppo delle competenze necessarie tra gli utilizzatori dei sistemi di intelligenza artificiale (art. 14, comma 3, della Legge AI).

L'art. 15, della Legge AI disciplina quindi l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, chiarendo subito che la **decisione** sulla corretta interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento resta **prerogativa esclusiva del giudice** e non può in alcun caso essere delegata a sistemi di intelligenza artificiale: l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale è ammesso unicamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario e per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

8. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale e la tutela del diritto d'autore

La Legge AI (art. 25) interviene anche sul terreno della **legge sul diritto d'autore (L. 633/1941)**, introducendo alcune rilevanti modifiche. La norma, infatti, stabilisce che la protezione in materia di diritto d'autore riguarda esclusivamente le opere dell'ingegno umano, precisando altresì che sono tutelate le opere realizzate con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, purché l'apporto umano sia

creativo, rilevante e dimostrabile. Rimangono invece escluse le opere interamente generate dall'intelligenza artificiale.

La norma introduce inoltre il nuovo art. 70-septies della L. 633/1941, che legittima la riproduzione e l'estrazione di opere o materiali disponibili in rete o in banche dati a cui si abbia legittimo accesso (c.d. *text and data mining*), effettuato attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa. Tali operazioni sono consentite nei limiti già fissati dagli artt. 70-ter e 70-quater della L. 633/1941 e in coerenza con la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

9. Le modifiche al diritto processuale civile e al codice penale

La Legge AI ha apportato novità anche sul piano processuale e in ambito penale, introducendo disposizioni volte a disciplinare le ricadute dell'intelligenza artificiale in materia di giurisdizione e di responsabilità individuale.

Sul versante **processuale civile**, l'art. 17 della Legge AI ha modificato l'art. 9 c.p.c., specificando che è attribuita al tribunale la competenza esclusiva per materia per le cause relative al funzionamento di sistemi di intelligenza artificiale.

Sul fronte **penale**, le novità sono più articolate. L'art. 26, della Legge AI inserisce, innanzitutto, un'aggravante comune (art. 61, 11-decies, c.p.) per tutti i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale quando l'uso della tecnologia costituisca mezzo insidioso, ostacoli la difesa pubblica o privata o aggravi le conseguenze del reato.

Accanto a ciò, il legislatore ha introdotto una specifica aggravanti in relazione al delitto di cui all'art. 294 c.p., che punisce chi, con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico o determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, prevedendo un aumento della pena quando il fatto sia commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

L'intervento si completa con modifiche a ulteriori normative settoriali, che introducono aggravanti specifiche quando i fatti siano commessi tramite l'uso di sistemi di intelligenza artificiale:
– l'art. 2637 c.c. in tema di aggiotaggio societario;
– l'art. 171 L. n. 633/1941 in materia di violazioni del diritto d'autore; – l'art. 185 del TUF (D. Lgs. 58/1998) relativo ai reati di abuso di mercato.

Di particolare rilievo è, poi, la creazione di una **nuova fattispecie incriminatrice** dedicata alla diffusione illecita di contenuti manipolati con l'intelligenza artificiale (art. 612-quater c.p.): viene sanzionato chi, senza il consenso dell'interessato e con finalità di arrecare nocumento, diffonde immagini, video o voci generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità (c.d. ***deepfake***).

10. Le autorità competenti in materia di intelligenza artificiale

La Legge AI affida al Governo il compito di predisporre una **strategia nazionale per l'intelligenza artificiale** (art. 19), elaborata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale e con il coinvolgimento dei Ministeri interessati. Tale strategia deve essere aggiornata almeno ogni due anni e approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD).

Per l'attuazione della strategia e per garantire la conformità alla normativa nazionale ed europea, l'art. 20 della Legge AI individua come **Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale** l'**Agenzia per l'Italia digitale (AgID)** e l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN)**, cui si affiancano la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS per i profili di vigilanza del mercato negli specifici settori di competenza.

L'**AgID** ha il compito di promuovere lo sviluppo e l'innovazione nell'uso dell'intelligenza artificiale, nonché di definire le procedure e svolgere le attività relative a **notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio** degli organismi incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale. In altre parole, essa rappresenta l'Autorità di riferimento per gli aspetti di *governance* e controllo tecnico dell'affidabilità dei sistemi di intelligenza artificiale.

L'**ACN**, invece, è responsabile della **vigilanza**, anche attraverso poteri ispettivi e sanzionatori, sui sistemi di intelligenza artificiale, con particolare attenzione ai profili di sicurezza cibernetica.

AgID e ACN sono chiamate a operare in stretta collaborazione, in particolare per l'istituzione e la gestione di **spazi di sperimentazione regolamentata** (*sandbox*), finalizzati a testare soluzioni di intelligenza artificiale conformi al diritto dell'Unione e alla legge nazionale. Per assicurare un raccordo costante, presso la Presidenza del Consiglio è istituito un **Comitato di coordinamento** composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e, quando rilevante, dai rappresentanti di vertice di Banca d'Italia, della CONSOB e dell'IVASS.

Resta ferma, in ogni caso, la competenza del **Garante in materia di protezione dei dati personali**, che continua a esercitare i poteri di controllo e vigilanza in materia di trattamento dei dati, profilo centrale in tutti i casi di impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

11. Le deleghe in materia di intelligenza artificiale

Nonostante l'Italia sia il primo Paese europeo ad adottare una legge nazionale sull'intelligenza artificiale in linea con l'AI ACT, **il sistema delineato dalla Legge AI non è ancora pienamente operativo**: molte disposizioni rinviano infatti a

decreti e provvedimenti successivi, che saranno determinanti per rendere effettive le regole introdotte.

In ambito sanitario, il **Ministero della Salute** è chiamato ad adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge AI, un decreto volto a disciplinare il trattamento dei dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione mediante strumenti di intelligenza artificiale, anche attraverso la creazione di spazi di sperimentazione dedicati (art. 9, della Legge AI).
Parallelamente, l'**AGENAS**, previo parere delle autorità competenti (Ministero della Salute, Garante e ACN), dovrà definire – con propri provvedimenti – i tipi di dati trattati, le operazioni consentite e le misure di sicurezza da applicare nell'ambito della piattaforma di sanità digitale (art. 10, comma 5, della Legge AI).

Il legislatore ha poi conferito al Governo una delega legislativa organica in materia di dati, algoritmi e metodi matematici utilizzati per l'**addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale** (art. 16, della Legge AI). Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della Legge AI dovranno essere adottati uno o più decreti legislativi che stabiliscano regole, diritti e obblighi dei soggetti che intendono utilizzare tali strumenti, definendo anche strumenti di tutela e un apparato sanzionatorio per le ipotesi di violazione. Le controversie saranno attribuite alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Inoltre, l'art. 24, della Legge AI contiene un ampio **pacchetto di deleghe**[3] legislative che spaziano dall'adeguamento della pubblica amministrazione, alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale nei settori finanziario e assicurativo, fino alla regolamentazione dei criteri di adozione delle tecnologie e al sistema sanzionatorio.

In ultimo, il medesimo articolo conferisce al Governo un'ulteriore delega, sempre da esercitare entro dodici mesi, per disciplinare in maniera specifica i **casi di realizzazione e impiego illecito di sistemi di intelligenza artificiale**. Tra i criteri direttivi spiccano: l'introduzione di strumenti per la rimozione dei contenuti generati illecitamente, la previsione di nuove fattispecie penali per omissione di misure di sicurezza, regole chiare sulla responsabilità civile e penale (anche degli enti) e disposizioni per l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nelle indagini preliminari, nel rispetto dei principi di difesa, trasparenza e proporzionalità.

[3] La delega è molto ampia e tocca diversi profili. Oltre ai settori bancari, finanziari, assicurativi e dei pagamenti, (dove l'AgID e l'ACN potranno esercitare poteri di vigilanza, ispezione e sanzione, fermo restando le competenze della Banca d'Italia, della Consob e dell'Ivass), l'art. 24 della Legge AI prevede anche l'attribuzione alle autorità competenti del potere di irrogare le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'art. 99 dell'AI ACT, nel rispetto delle procedure nazionali. Il quadro sanzionatorio interno, in particolare, dovrà essere armonizzato rispetto alle misure previste dal diritto UE, anche derogando ai criteri della L. 234/2012 *("Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea")* e della L. 689/1981 ("*Modifiche al sistema penale*"). Inoltre, l'art. 24, della Legge AI prevede l'introduzione di percorsi formativi rivolti a professionisti, operatori di settore e cittadini, con particolare attenzione alle discipline STEM e all'uso consapevole delle tecnologie di intelligenza artificiale anche nei percorsi universitari, AFAM e ITS Academy. Ancora, in forza di tale disposizione, dovrà essere adottata una disciplina *ad hoc* per l'impiego dell'intelligenza artificiale nelle attività di polizia.

12. Conclusioni

Con l'approvazione della Legge AI, l'Italia ha compiuto un passo significativo, diventando il primo Paese europeo a dotarsi di una disciplina nazionale organica sull'intelligenza artificiale. Si tratta di un quadro normativo di principi e regole che recepisce l'impianto europeo e lo declina nelle realtà più sensibili del nostro ordinamento.

Tuttavia, parte delle disposizioni rinviano a decreti legislativi, regolamenti e linee guida, che determineranno la reale portata applicativa della Legge AI. La fase decisiva sarà quindi quella attuativa, in cui il legislatore delegato e le autorità competenti dovranno tradurre i principi in procedure concrete, evitando sovrapposizioni e garantendo coerenza con il quadro europeo.

Nel breve periodo, amministrazioni, imprese e cittadini si troveranno dunque a operare in un contesto ibrido, dove alcune regole dell'AI ACT sono già applicabili e altre entreranno in vigore nei prossimi anni, mentre il diritto interno è ancora in fase di completamento. Ne deriva un quadro normativo frastagliato e in continua evoluzione, che richiede un'attenta attività di monitoraggio, in particolare per gli operatori economici e istituzionali, chiamati a confrontarsi con obblighi europei e nazionali, fermo restando che quest'ultime sono ancora in via di definizione.

Avv. Giovanni Vidal

giovanni.vidal@gvalex.it

Avv. Kristjan Gjinaj

kristjan.gjinaj@gvalex.it

GRECO VITALI
ASSOCIATI

www.gvalex.it